

**ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA DI AREZZO**

12 OTTOBRE 2014

REGOLAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE

IL SEGGIO ELETTORALE

CAPITOLO I

LA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Composizione del seggio e validità delle operazioni

All'interno dell'ufficio elettorale è costituito il seggio elettorale.

Il seggio è composto da un dirigente o funzionario della Provincia, che lo presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso.

Uno dei componenti del seggio, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Il presidente assegna inoltre a un componente del seggio le funzioni di segretario.

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

Nomina e sostituzione del presidente

Il presidente del seggio è nominato dal presidente dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia di Arezzo.

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente dell'ufficio elettorale, che provvede alla nomina di un sostituto.

Se l'assenza o l'impedimento sopraggiungono dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Compiti e poteri del presidente del seggio

Il presidente assiste a tutte le operazioni elettorali coadiuvato dai restanti componenti del seggio.

Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti il seggio elettorale, decide su:

- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- reclami, anche orali, e proteste;
- contestazioni e nullità dei voti.

Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste, e in generale su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.

Il presidente dispone un servizio di presidio e di vigilanza con personale provinciale qualificato.

Il presidente, al termine delle operazioni del sabato, nonché al termine delle operazioni di voto in caso di sospensione dei lavori del seggio prima dell'inizio dello scrutinio, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

CAPITOLO III

IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO

Funzioni del vicepresidente

Il vicepresidente del seggio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Il presidente, o il vicepresidente, devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

CAPITOLO IV

I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE

Nomina e sostituzione dei componenti del seggio elettorale

I componenti del seggio elettorale sono nominati dal presidente dell'ufficio elettorale.

Se un componente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente dell'ufficio elettorale che provvede alla nomina di un sostituto tra i dipendenti precedentemente individuati in qualità di membri supplenti.

Compiti del segretario e dei componenti del seggio elettorale

Il segretario, individuato dal presidente del seggio nell'ambito dei suoi componenti, assiste il presidente stesso in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- compila il verbale delle operazioni del seggio;
- nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti del seggio, registra i voti espressi;
- confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.

I componenti del seggio elettorale autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, gestiscono le operazioni di voto, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

CAPITOLO V

I RAPPRESENTANTI DI LISTA

Designazione dei rappresentanti di lista o dei candidati presidenti di provincia

Il delegato effettivo o, in casi di impedimento, il delegato supplente, indicato nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura a presidente della provincia, può designare un solo rappresentante della lista o del candidato presidente presso il seggio elettorale costituito. In mancanza di designazione dei delegati, la designazione del rappresentante della lista o del candidato presidente può essere fatta esclusivamente dal capolista della lista di candidati per le elezioni del consiglio provinciale e dal candidato presidente. Le designazioni, autenticate ai sensi del Regolamento per l'elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di Arezzo, devono pervenire all'ufficio elettorale entro le ore 15 di sabato 11 ottobre, oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il rappresentante della lista o del candidato presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità, sarà sufficiente esibire la tessera elettorale al Presidente del seggio medesimo.

Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;

b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;

c) possono apporre la loro firma:

- sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
- nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
- sulle strisce adesive apposte alla porta di ingresso alla sala della votazione.

I rappresentanti, al pari dei componenti dei seggi, sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

CAPITOLO VI

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio

Nel pomeriggio di sabato 11 ottobre, al momento dell'insediamento del seggio presso la sala Fanfani della Provincia di Arezzo, sita in Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, il presidente riceverà in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale o da un suo delegato, il seguente materiale elettorale:

- il pacco sigillato contenente le schede di votazione, predisposte dall'ufficio elettorale in quantità pari al numero degli aventi diritto maggiorato del 10%;
- la lista degli elettori del seggio in duplice copia, suddivisa per fascia demografica, all'interno della quale saranno indicati i Comuni in ordine alfabetico e, per ogni Comune, gli aventi diritto al voto con in testa il Sindaco e poi i Consiglieri elencati in ordine alfabetico. La lista deve essere autenticata dall'ufficio elettorale;
- due copie del manifesto con i candidati alla carica di presidente e due copie del manifesto con le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale: una copia deve essere affissa nella sala o all'ingresso della sala della votazione e una deve rimanere a disposizione del seggio;
- il provvedimento di nomina dei componenti del seggio elettorale;
- le designazioni dei rappresentanti di lista presentate all'ufficio elettorale, oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente del seggio;
- un'urna destinata a contenere le schede votate per l'elezione del presidente della provincia;
- un'urna destinata a contenere le schede votate per l'elezione del consiglio della provincia;
- le penne per l'espressione del voto, timbro e tampone inchiostatore, scatole o buste e spago o scotch per il confezionamento dei plichi;
- due esemplari di verbale per le operazioni del seggio e due tabelle di scrutinio per ciascuna consultazione;
- copia del presente regolamento.

Della consegna di tale materiale deve redigersi apposito verbale in duplice esemplare: un esemplare è trattenuto dal presidente, l'altro è consegnato al presidente dell'ufficio elettorale o suo delegato.

Il pacco delle schede deve essere aperto il sabato pomeriggio dopo la costituzione del seggio.

Il presidente, avendo ricevuto in consegna il materiale elettorale occorrente per la votazione, diviene responsabile della sua conservazione e custodia.

Arredamento della sala della votazione

Il presidente del seggio deve accuratamente controllare l'arredamento della sala della votazione, per rimediare a eventuali mancanze, verificando l'esistenza di quanto segue:

- la sala deve avere preferibilmente una sola porta di ingresso, a meno che, per motivi logistici e di più rapido afflusso degli elettori al seggio, non siano stati predisposti più accessi separati;
- il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione;
- Sul tavolo l'urna sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti.

Nel seggio devono essere installate due postazioni di voto. Tali postazioni devono essere collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e devono assicurare la segretezza del voto. Il tavolo, posto all'interno delle postazioni di voto per la compilazione delle schede, deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

Nel seggio devono essere presenti due urne, una destinata a ricevere le schede votate per l'elezione del presidente della provincia e una destinata a ricevere le schede per l'elezione dei componenti del consiglio provinciale.

Le urne sono di cartone. Su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell'urna destinata a ricevere le schede per l'elezione del presidente della provincia, il presidente di seggio deve applicare un'etichetta con riquadro colorato di giallo contenente la scritta **"ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI AREZZO - 12 OTTOBRE 2014"**; su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell'urna destinata a ricevere le schede per l'elezione dei componenti il consiglio della provincia, il presidente di seggio deve applicare un'etichetta con riquadro colorato di viola contenente la scritta **"ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI AREZZO - 12 OTTOBRE 2014"**

Mentre le urne sono destinate a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate da consegnare agli elettori al momento della votazione deve essere usata apposita cassetta di legno o scatola di cartone.

Il presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, deve disporre le urne e le cassette o scatole sul tavolo nel modo ritenuto più funzionale.

Il presidente deve controllare l'adeguatezza dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria disposti nella sala della votazione, in quanto le operazioni di voto e di scrutinio si protraggono anche nelle ore serali ed è necessario che la sala e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate.

Al fine di assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".
Il presidente del seggio deve pertanto affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini"

Capitolo VII

LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO

Insediamiento dei componenti del seggio

Il seggio elettorale è costituito nel pomeriggio di sabato 11 ottobre 2014.

Subito dopo la costituzione del seggio, il presidente, con l'aiuto degli altri componenti, accerta se l'arredamento della sala della votazione risponde alle esigenze definite nel precedente capitolo. Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali mancanze, si deve prendere nota nel verbale del seggio.

Il presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Ammissione dei rappresentanti di lista

Il presidente invita ad assistere alle operazioni del seggio i rappresentanti delle liste dei candidati in base alle designazioni che il presidente dell'ufficio elettorale gli ha consegnato o alle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentano direttamente.

Il presidente deve accertarsi della identità personale dei rappresentanti di lista e della regolarità della loro designazione.

La presenza dei rappresentanti di lista non è necessaria per la validità delle operazioni: essi, pertanto, possono presentarsi anche dopo che il seggio si è costituito o durante le operazioni elettorali, purché la designazione sia stata precedentemente fatta con le modalità e nei termini consentiti.

Persone che possono entrare nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori iscritti nella lista sezionale.

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della votazione anche:

- gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio;

Accesso nella sala della votazione

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possano offendere (bastoni, coltellini, ecc.).

Nel compartimento della sala destinato alle attività del seggio, gli elettori possono entrare solo per votare o per assistere un elettore fisicamente impedito, e si devono trattenere solo per il tempo strettamente necessario.

Capitolo VIII

SCHEDE DI VOTAZIONE

Colore delle schede di voto

Le schede di voto per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale sono contrassegnate da riquadri di colore diverso in base alla fascia demografica alla quale appartengono i Comuni del territorio provinciale. Per la Provincia di Arezzo tali colorazioni sono definite come segue:

- fascia a) comuni con popolazione da 0 a 3.000 abitanti - scheda con riquadro di colore azzurro
- fascia b) comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti - scheda con riquadro di colore arancione

- fascia c) comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti - scheda con riquadro di colore grigio
- fascia d) comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti - scheda con riquadro di colore rosso
- fascia a) comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti - scheda con riquadro di colore verde

Autenticazione delle schede: firma e timbratura

All'atto della costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.

Le operazioni di autenticazione consistono nella apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore del seggio elettorale e del timbro dell'amministrazione provinciale.

A cura del presidente del seggio, le schede autenticate vengono riposte o custodite in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.

Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 della domenica e custodia della sala

Il presidente provvede a chiudere la scatola contenente le schede autenticate, ad esempio incollandovi due strisce di carta. Su tali strisce di carta appongono la loro firma:

- **il presidente;**
- **gli altri componenti del seggio;**
- **i rappresentanti di lista che lo richiedano.**

Tutto il rimanente materiale (liste degli elettori della sezione, stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio, schede non autenticate, ecc.) deve essere riposto in una busta.

Tale busta deve essere chiusa, incollandone preferibilmente il lembo gommato, sul quale appongono la firma i componenti del seggio e i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Successivamente, il presidente:

- fa constatare che le urne destinate a contenere le schede che saranno votate sono vuote e provvede a chiuderle e a sigillarle con nastro adesivo;
- rinvia le operazioni alle ore 7 della domenica;

- fa sfollare la sala;
- dopo che tutti sono usciti dalla sala, chiude a chiave la porta di accesso, applicando ai battenti varie strisce di carta incollata; su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma.

CAPITOLO IX

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

Ricostituzione del seggio alle ore 7 della domenica

Alle ore 7 di domenica 12 ottobre, giorno della votazione, il presidente ricostituisce il seggio elettorale con le stesse persone del sabato, provvedendo a sostituire eventuali componenti assenti con le modalità di cui al capitolo IV.

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti di lista presenti.

Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- fa constatare ai componenti del seggio che i sigilli apposti alla porta di accesso, alle urne e alla cassetta o scatola contenente le schede autenticate sono integri;
- accerta che il numero delle schede nella cassetta o scatola corrisponda al numero delle schede autenticate il sabato pomeriggio;
- toglie i sigilli apposti sulla fessura delle urne e fa constatare che le urne medesime sono vuote.

CAPITOLO X

ESERCIZIO DEL VOTO

Le operazioni di votazione

Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica 12 ottobre 2014, dalle ore otto alle ore venti, alla presenza dei rappresentanti di lista e di candidato presidente , se designati.

Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore stesso. Inoltre, uno dei componenti del seggio prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.

L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di una persona a sua scelta ad esclusione dei componenti del seggio e dei candidati alla carica di presidente o di consigliere provinciale.

La scheda, con riquadro del colore relativo alla fascia demografica del Comune di appartenenza, viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera che sarà restituita unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "**deteriorata**", cioè con vizi di stampa o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore stesso un'altra scheda, previa restituzione di quella deteriorata e prendendone nota nel verbale.

Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere le verbalizzazioni di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

Successivamente dovrà essere conteggiato il numero dei votanti per ogni consultazione, verbalizzandone le risultanze.

Modalità di espressione del voto per le elezioni del presidente della provincia

Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente che successivamente viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e34 della L. 56/2014.

L'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sul riquadro contenente il nome e cognome e l'eventuale contrassegno del candidato presidente.

Modalità di espressione del voto per il consiglio provinciale

Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene successivamente ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34 della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.

L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e cognome, sulla riga stampata nel riquadro della lista, sotto il contrassegno.

Chiusura della votazione

Le operazioni di voto si concludono alle ore venti di domenica 12 ottobre 2014; tuttavia, se a quell'ora vi fossero ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente:

- chiude la fessura delle urne che contengono le schede votate e le cassette o scatole con le schede autenticate;
- cura che sulle strisce di carta di chiusura delle urne e delle cassette o scatole vengano apposti il timbro dell'amministrazione, la propria firma e quella di almeno due scrutatori;
- sgombra il tavolo del seggio dalle carte e dagli oggetti non più necessari;
- ripone in un unico plico tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione apponendovi la propria firma;
- procede alla chiusura a chiave della porta di accesso alla sala, applicando ai battenti strisce di carta incollata; su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma.

CAPITOLO XI

SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avranno inizio alle ore 8 del giorno lunedì 13 ottobre 2014. A tali operazioni possono assistere i rappresentanti di lista.

In via prioritaria si procederà con lo scrutinio delle schede per l'elezione del presidente della provincia.

Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:

- verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista elettorale;
- contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

Le schede non votate sono conservate e sigillate.

Per semplificare le operazioni di scrutinio le schede estratte dall'urna verranno divise per colorazione. Un componente del seggio preleva quindi una scheda alla volta, la consegna al presidente che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e, congiuntamente a un componente del seggio, nelle tabelle di scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta insieme a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia. Nella tabella di scrutinio e nello stesso verbale devono essere riportati, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.

Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da un componente del seggio elettorale con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.

Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

Voti dichiarati nulli

Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

- non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
- non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati presidente);
- contengono scritte o altri segni di riconoscimento o di identificazione del votante;
- recano scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto.

Le decisioni sull'assegnazione dei voti sono rimesse alla valutazione dei componenti del seggio e in particolare del presidente. Questi, sentito il parere degli altri componenti il seggio, decide su difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si dovessero verificare nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti. Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni e delle decisioni assunte.

Operazioni conclusive

Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

- numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
- numero dei votanti e dei voti assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati

Verbale di scrutinio

Il verbale di scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si eventualmente si verificassero nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti, indicando anche le decisioni assunte.

Materiale elettorale

Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente inserisce all'interno di un plico:

- una busta contenente le schede valide, le schede non votate e una copia delle tabelle di scrutinio;
- una busta contenente le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma degli scrutatori, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina;
- una busta contenente le schede bianche, le schede nulle, le schede contestate e non assegnate al candidato, tutte le carte relative a reclami e proteste e l'altra copia delle tabelle di scrutinio;
- una copia del verbale di seggio e gli atti ad esso allegati.
- il registro degli elettori firmato da tutti i componenti il seggio elettorale.

Le buste e il plico che le contiene devono essere sigillati e debitamente firmati sui lembi di chiusura dal presidente e da due componenti il seggio elettorale e, qualora ne facciano richiesta, dai delegati di lista o, se non individuati, dal capolista e dai candidati alla carica di presidente della provincia.

Una copia del verbale di seggio dovrà essere depositata presso la Segreteria della Provincia di Arezzo.

Il presidente del seggio consegna seduta stante tutto il materiale elettorale al Presidente dell'Ufficio Elettorale.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al T.U. 30/3/1957, n. 361 e successive modificazioni, per quanto applicabile.